Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 20/16
Lussemburgo, 29 febbraio 2016

Sentenze nelle cause T-251/12 EGL, Inc. e a. / Commissione, T-254/12 Kühne + Nagel International AG e a. / Commissione, T-264/12 UTi Worldwide, Inc. e a. / Commissione, T-265/12 Schenker Ltd / Commissione, T-267/12 Deutsche Bahn AG e a. / Commissione e T-270/12 Panalpina World Transport Ltd e a. Commissione

Stampa e Informazione

Il Tribunale mantiene le ammende inflitte dalla Commissione a diverse società in ragione della loro partecipazione al cartello nel settore dei servizi di trasporto merci internazionale aereo

Tuttavia, l'ammenda, di un importo complessivo di EUR 3,07 milioni, inflitta inizialmente alla UTi Worldwide, è ridotta a EUR 2,97 milioni

Con decisione del 28 marzo 2012[1],la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di EUR 169 milioni a diverse società in ragione della loro partecipazione, in periodi compresi tra il 2002 e il 2007, a diversi accordi e pratiche concordate nel mercato dei servizi di trasporto merci internazionale aereo Tali servizi di trasporto consistevano, in particolare, nell'organizzazione del trasporto di beni e potevano anche includere attività realizzate a nome dei clienti a seconda delle loro esigenze, quali lo sdoganamento, lo stoccaggio o servizi di assistenza a terra.

La Commissione ha ritenuto che i comportamenti anticoncorrenziali delle società che si sono accordate sull'instaurazione di diversi meccanismi di fissazione dei prezzi e maggiorazioni avessero dato luogo a quattro cartelli distinti.

Il cartello relativo al nuovo sistema di esportazione («new export system» o NES) riguardava un sistema di pre-sdogamanamento per le esportazioni dal Regno Unito verso i paesi esterni allo Spazio economico europeo, avviato dalle autorità di tale paese nel 2002. Un gruppo di spedizionieri aveva convenuto di introdurre una maggiorazione per le dichiarazioni NES.

Il sistema del manifesto di carico avanzato («advanced manifest system» o AMS), introdotto in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, designa una disposizione normativa delle autorità doganali statunitensi che impone alle società di fornire dati preliminari sulle merci che intendono spedire verso gli Stati Uniti. Taluni spedizionieri si sono coordinati sull'introduzione di una maggiorazione applicabile al servizio AMS, in modo da garantire la comunicazione elettronica dei dati di cui trattasi alle autorità americane.

Il cartello riguardante il meccanismo di adeguamento valutario («currency adjustment factor» o CAF) era diretto a trovare un accordo su una strategia tariffaria comune che consentisse di far fronte al rischio di una diminuzione degli utili in seguito alla decisione della Banca popolare di Cina nel 2005 di non collegare più la moneta cinese (o yen renminbi o RMB) al dollaro statunitense (USD). Diversi spedizionieri internazionali hanno deciso di convertire tutti i contratti conclusi con i loro clienti in RMB e di introdurre una maggiorazione CAF fissandone al contempo l'importo

Infine il cartello che si riferisce alla maggiorazione alta stagione («peak season surcharge» o PSS) riguardava un accordo tra diversi spedizionieri internazionali sull'applicazione di un coefficiente di adeguamento temporaneo dei prezzi. Tale coefficiente è stato imposto in reazione all'aumento della domanda nel settore del trasporto merci aereo nel corso di taluni periodi, aumento che

[1] Decisione della Commissione del 28 marzo 2012, C(2012) 1959 def., relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39462 –Trasporto merci).

comportava una penuria di capacità di trasporto e un aumento delle tariffe di trasporto. Tale accordo intendeva proteggere i margini degli spedizionieri.

Varie società coinvolte hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione o di ridurre le loro ammende rispettive.

Per quanto riguarda la **UTi Worldwide**, società controllante della UTi Nederland e della UTI Worldwide (UK), il Tribunale ricorda che, qualora la responsabilità della società controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata, e non vi sia alcun altro fattore cha caratterizzi individualmente il comportamento che le è contestato, la responsabilità della società controllante non può eccedere quella della controllata.

Nella specie, la Commissione ha scelto, ai fini del calcolo dell'ammenda, di arrotondare per difetto i periodi d'infrazione imputati alle controllate, mentre un tale arrotondamento non è stato operato in favore della società controllante. Il Tribunale ritiene che la società controllante, la cui responsabilità è interamente derivata da quella delle sue due controllate debba beneficiare della medesima riduzione di responsabilità di cui hanno beneficiato queste ultime. Di conseguenza, **il Tribunale ricalcola l'ammenda complessiva di EUR 3,07 milioni inflitta inizialmente alla UTi Worldwide e decide di ridurla a EUR 2,97 milioni**.

Per quanto riguarda le altre società interessate, il Tribunale respinge la totalità dei loro argomenti e decide di mantenere l'importo della ammende che sono state loro inflitte. Esso ritiene, in particolare, che occorra fondare il calcolo che le riguarda sul valore delle vendite legate ai servizi di trasporto merci in quanto lotto di servizi sulle rotte commerciali di cui trattasi.

Cartello relativo al NES	Ammende inflitte dalla Commissione (EUR)	Decisione del Tribunale
Ceva Freight (UK) e EGL	2 094 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Kühne + Nagel International e Kühne + Nagel (UK)	5 320 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Schenker	3 673 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Cartello relativo all''AMS		
Kühne + Nagel International e Kühne + Nagel Management	36 686 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
UTi Worldwide, UTi Nederland e UTi Worldwide (UK)	Totale dell'ammenda 3 068 000 - 1 273 000 imposto in solido alle società - UTi Worldwide : 1 795 000 congiuntamente e in solido con la UTI Worldwide (UK) (738 000) e UTi	Accoglimento parziale del ricorso Riduzione dell'ammenda Totale dell'ammenda 2 965 000 - 1 273 000 imposti in solido alle società - UTi Worldwide: 1 692 000 congiuntamente e in solido con la UTI Worldwide (UK) (738 000) e UTi

	Nederland (954 000)	Nederland (954 000)
Schenker e Deutsche Bahn	23 091 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Panalpina Management e Panalpina World Transport (Holding)	23 649 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Cartello relativo al CAF		
Ceva Freight Shangai e EGL	935 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Kühne + Nagel International e Kühne + Nagel (Shangai)	451 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Schenker China	2 444 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Schenker China e Deutsche Bahn	3 071 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Panalpina China e Panalpina World Transport (Holding)	3 251 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Cartello relativo alla PSS		
Kühne + Nagel International e Kühne + Nagel (Hong Kong)	11 217 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Schenker International (HK) e Deutsche Bahn	2 656 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta
Panalpina China e Panalpina World Transport (Holding)	19 584 000	Rigetto del ricorso Ammenda mantenuta

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze (T-251/12, T-254/12, T-264/12, T-265/12, T-267/12, T-270/12) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575